

Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti di dettaglio dell'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019 a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Art. 2 - Estensione abitazione principale

E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 3 - Validità del versamento cumulativo

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri.

Nei casi di cui al periodo precedente, non si procede d'ufficio al rimborso a favore dei contribuenti che abbiano proceduto al versamento complessivo, né si richiede il pagamento delle quote di competenza degli altri contitolari.

Art. 4 - Valore delle aree edificabili

La Giunta Comunale determina annualmente e per valori omogenei i valori in comune commercio delle aree fabbricabili.

Gli uffici comunali non potranno procedere all'accertamento in aumento per quelle aree edificabili per le quali l'imposta sia stata pagata nel rispetto del valore di riferimento come sopra stabilito salvo il caso che atti pubblici di compravendita di aree similari non riportino un valore superiore.

Art. 5 - Irrogazione delle sanzioni

L'irrogazione delle sanzioni può essere fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, secondo la procedura di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 472/97.

Art. 6 - Erronei versamenti ad altri Comuni

In caso di versamento erroneamente disposto a favore di altro comune ed in ogni caso effettuato entro i termini, il contribuente è ammesso a pagare al Comune di Piombino la sola imposta dovuta, maggiorata degli interessi, dei diritti di riscossione e delle spese conseguenti all'accertamento dell'errore di cui debba farsi carico il Comune, senza applicazione di sanzioni sull'importo versato. In caso di tardivo e/o parziale versamento ad altro comune, si applicano le sanzioni previste.

Art. 7 - Accertamento con adesione

Il Comune, limitatamente ai casi che riguardano le aree fabbricabili, applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 218/1997.

Art. 8 – Compensi incentivanti

Ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, nel rispetto delle norme vigenti, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto.

Art. 9 – Differimento di termini

La Giunta Comunale, per situazioni particolari, può differire i termini per i versamenti.